



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIV. VIII

VERBALE DI RIUNIONE

Il giorno 11 aprile 2011 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla presenza dei Dott.ri Caterina Piselli e Antonio Leggio, della Divisione VIII - Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, l'intervento della Regione Emilia Romagna e della Provincia di Bologna, rispettivamente nelle persone del Dr. Elio De Leo e della Dr.ssa Giovanna Trombetti si e' tenuta una riunione

TRA

- CNH ITALIA SPA rappresentata dal Dr. Vincenzo Retus, Dr. Gian Paolo Giva, Dr.ssa Elena Cumani, Ing. Ugo Peressoni e Dott. Fabio Colacicco, assistita da Unindustria Bologna nella persona dell'Avv. Emilio Pascale
- CISL Confederale nella persona del Sig. Silvano Scaiola, le OO.SS. nazionali: UILM UIL, FISMIC e UGL Metalmeccanici, rappresentate rispettivamente dai Sigg., Gianluca Ficco, Luigi Risi e Francesca Cappadonia; FIM CISL; FIOM CGIL e UILM UIL di Imola nelle persone dei Sigg. Marzia Montebugnoli, Stefano Pedini, Paolo Liverani unitamente alla RSU di Imola in persona dei Sigg. Marco Cerrioni, Antonio Ferrini e Claudio Poni.

PREMESSO CHE

1. In data 9 settembre 2009, presso il Ministero del Lavoro alla presenza del Ministro Sen. Maurizio Sacconi, fu sottoscritto un verbale di accordo per il ricorso alla CIGS per crisi in conseguenza di evento improvviso ed imprevisto, a favore dei dipendenti del sito produttivo di CNH di Imola, a decorrere dal 31 agosto 2009 e per la durata di 12 mesi riconducibili alla nota crisi economica globale che ha particolarmente afflitto il settore delle macchine movimento terra;
2. Detto accordo ha tenuto conto del piano complessivo di razionalizzazione illustrato dalla CNH Italia il 23 giugno, l'8 e il 30 luglio 2009 alle OO.SS. e al MiSE con riferimento ai propri stabilimenti adibiti alla produzione delle macchine Movimento terra, incluso quello di san Mauro Torinese (TO) facente capo alla New Holland Kobelco CM società controllata.
3. In data 23 luglio 2010, le Parti si sono incontrate presso questo Ministero per sottoscrivere un verbale di accordo che prevedeva il ricorso alla CIG in deroga per



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIV. VIII

un periodo di 8 mesi a decorrere dal 31 agosto 2010 fino al 30 aprile 2011 a favore di un numero massimo di 298 dipendenti del sito produttivo di Imola.

4. L'azienda ha proseguito l'attuazione del piano di razionalizzazione di cui sopra; l'utilizzo dei citati ammortizzatori, oltre a fornire il sostegno al reddito ai lavoratori in forza al sito di Imola, ha consentito la gestione di n. 233 eccedenze, pertanto l'attuale organico è di n. 193 unità.
5. La società, per il tramite dell'Unindustria di Bologna, in data 1° aprile 2011 ha avviato presso la Regione Emilia Romagna una procedura di consultazione sindacale per crisi per cessazione di attività del sito di Imola con ricorso alla CIGS della durata di 12 mesi.
6. Le OO.SS. hanno manifestato l'esigenza di non limitare a 12 mesi la durata del sostegno al reddito per garantire un programma di gestione articolato su una gamma di strumenti quanto più possibile ampia.
7. Considerata l'opportunità di valutare in un'unica sede le soluzioni proposte, la Regione Emilia Romagna ha sollecitato la convocazione presso questo Ministero delle Parti e delle Istituzioni interessate al fine di individuare lo strumento più idoneo ad accompagnare il programma di gestione degli esuberanti.
8. nel corso della presente riunione la parti hanno convenuto di ricorrere alla CIGS per crisi per cessazione di attività della durata biennale considerata la complessità delle azioni da porre in essere per la gestione degli esuberanti.
9. L'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011) ha rifinanziato gli interventi previsti dal D.L. 5.10.2004 n. 249, convertito con modificazioni dalla Legge 3.12.2004 n. 291 e s.m.i., che consente, nel caso di cessazione di attività, il trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale per un periodo annuale prorogabile per un secondo anno con la predisposizione di un piano biennale che preveda gli interventi da adottare nel corso del periodo di riferimento ai fini della gestione delle eccedenze occupazionali.
10. Le Parti, in considerazione di quanto sopra, hanno individuato i seguenti strumenti per la gestione delle eccedenze.

Per il primo anno di CIGS il piano di gestione è così articolato:

- Ricollocazione di parte dei lavoratori in CIGS presso le altre unità produttive della società o altre società del Gruppo a cui la stessa appartiene, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive aziendali e le professionalità dei lavoratori sospesi.
- Mobilità subordinata al requisito della non opposizione finalizzata alla ricollocazione presso aziende terze, ad iniziative di auto imprenditorialità e al raggiungimento dei requisiti pensionistici secondo la normativa vigente.
- Incentivi all'esodo.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIV. VIII

Per il **secondo anno di CIGS** si confermano tutti gli strumenti già evidenziati per la gestione degli esuberi per il primo anno.

Fermo restando che il piano di gestione consta degli strumenti sopra indicati, le OO.SS. hanno sollecitato un incontro presso il Ministero dello sviluppo Economico, convocate per il giorno 20 aprile p.v. per un aggiornamento sullo stato di avanzamento dell'attività svolte dal gruppo di lavoro istituito a suo tempo presso il Mise medesimo finalizzato all'individuazione di diverse soluzioni industriali per il sito di Imola.

Tutto ciò premesso,

1. Le parti hanno individuato concordemente nella CIGS per crisi aziendale per cessazione totale di attività del sito di Imola, per la durata di 24 mesi, lo strumento idoneo a gestire i 193 lavoratori ad oggi in forza presso lo stesso stabilimento, con decorrenza dal 1° maggio 2011.
2. I lavoratori verranno sospesi a zero ore e le Parti concordano che, trattandosi di cessazione di attività, non è prevista la rotazione del personale; le sospensioni avverranno con le gradualità eventualmente necessarie ad ottemperare agli obblighi conseguenti alla messa in sicurezza del suddetto stabilimento di Imola.
3. la Società si impegna ad attuare il piano di gestione degli esuberi come delineato in premessa. Le Parti concordano che le misure e i piani sopra descritti siano idonei a consentire, entro il termine dei primi dodici mesi di CIGS la gestione positiva di almeno il 30 % del personale dichiarato in esubero. Le Parti prendono atto che il raggiungimento di tale risultato è requisito indispensabile per l'accesso al secondo anno di intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria. La Società prevede inoltre che gli strumenti sopra individuati potranno determinare nel corso dei secondi 12 mesi di CIGS la gestione dei lavoratori ancora in esubero.
4. L'azienda anticiperà alle normali scadenze mensili il trattamento a carico dell'INPS.
5. le Parti si incontreranno, in sede locale con cadenza di massima trimestrale, per la verifica dell'andamento della CIGS e del piano di gestione degli esuberi.



Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIV. VIII

Le Parti si impegnano ad incontrarsi il giorno 21 aprile c.a. alle ore 12.30 per formalizzare la chiusura della procedura, pertanto saranno convocate anche la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Bologna.

Letto Confermato e sottoscritto.

Per il MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Per la REGIONE EMILIA ROMAGNA

Per la PROVINCIA DI BOLOGNA

p. CNH ITALIA SPA

p. INDUSTRIA BOLOGNA

p. OO.SS.

p. RSU